

TI_GERICHTE 14.2010.91 vom 30. September 2010

TI Tribunale d'appello, 2010-09-30, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2010.91

FR: TI_GERICHTE 14.2010.91 du 30 septembre 2010

IT: TI_GERICHTE 14.2010.91 del 30 settembre 2010

Regeste

Rigetto provvisorio dell'opposizione. Riconoscimento di debito. Cessione del credito. Eccezione di prescrizione respinta

Erwägungen

E. 1

Se il credito si fonda su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione (art. 82 cpv. 1 LEF). La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione a una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi emergano gli elementi necessari. Condizione essenziale è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in: Rep. 1989 pag. 338 con riferimenti). Anche un contratto può costituire in linea di principio riconoscimento di debito, ritenuto l'ossequio delle peculiarità del caso di specie. Il giudice accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il credito indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza con il creditore, il debitore e il credito di cui di documenti prodotti (cometta, op. cit. pag. 331). Il procedente deve anche dimostrare, con documenti, l'esigibilità del credito posto in esecuzione prima dell'inoltro dell'esecuzione (CEF, sentenza del 19 giugno 2016, inc. n. 14.2005.149, consid. 5 con rinvio).

E. 2

Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante con argomenti al limite del pretesto, il doc. G costituisce senz'altro riconoscimento di debito ai sensi dell'art. 82 cpv. 1 LEF. Con il fax inviato in data 27 agosto 2007 alla A_____ AG, nella persona del dott. P_____ J_____, AP 1 (escussa), a firma del suo organo architetto X_____ S_____, si è pienamente dichiarata d'accordo alla restituzione della somma di fr. 40'000.- (indicato in ingresso dello stesso scritto, con riferimento alla "Abschlussrechnung Ristorante L_____ P_____ D_____"), tanto da impegnarsi a versare un primo importo, al più tardi, entro il 1° settembre 2007 e la rimanenza, al più tardi, entro il 1° settembre 2008 ("Wie gesagt, für die Rückzahlung bin ich voll einverstanden, und diese wird ab 1.09.2007 mit dem ersten Betrag (Sfr. 5'000.-) begonnen, und bis am späteste dt. 1.09.2008 muss ganze Betrag erledigt, bezahlt werden"), e tanto da manifestare perfino il desiderio di liquidare la pendenza anche prima, ove ciò

fosse possibile. Di fronte a questo chiaro documento, non giova all'appellante reiterare nel contestarne la sua autenticità. Per tacere del fatto che uno scenario del genere è stato avanzato per la prima volta all'udienza di discussione e mai prima, e tanto meno – come (giustamente) rilevato dal primo giudice, con considerazioni sorvolate completamente nell'appello - nello scritto 31 ottobre 2008 (doc. M) inviato da X_____ S_____ alla A_____ AG, mettere in discussione l'autenticità del fax di cui al doc. G non è serio, ove si consideri che, come giustamente sottolineato in sentenza (pag. 4), in data 3 settembre 2007 la stessa convenuta ha persino dato seguito all'impegno di rimborsare la somma di fr. 40'000.-, versando la prima rata di fr. 5'000.- (doc. I), a dimostrazione che il riconoscimento di debito in rassegna non prestava il fianco ad alcun interrogativo. Del resto, nemmeno di fronte agli scritti di cui ai doc. L1—L4, l'appellante ha contestato l'autenticità del documento. Certo, il fax 27 agosto 2007 (doc. G) è stato indirizzato anche al Dr. P_____ J_____. Da questa circostanza l'appellante non può però pretendere che l'obbligazione assunta dalla convenuta fosse diretta solo a quel soggetto personalmente, risultando invece perfettamente sostenibile, come ancora una volta giustamente sottolineato dal Pretore, che destinataria della missiva fosse in realtà la A_____ AG, espressamente indicata nel fax , e che P_____ J_____ vi fosse citato (solo) nella sua qualità di organo della società. Del resto, l'appellante non allega un solo motivo che faccia apparire più verosimile un impegno da lei assunto nei confronti del Dr. P_____ J_____ piuttosto che nei confronti della A_____ AG di cui, come visto, J_____ era organo e responsabile. Per le stesse ragioni, pure il richiamo alla circostanza che il versamento dell'acconto di fr. 5'000.- sia finito su un conto intestato a P_____ J_____ non risulta decisivo, potendosi anche in questo caso condividere l'opinione del Pretore, secondo cui quanto al riguardo avvenuto concerne i rapporti interni tra società e il suo organo, senza influire sulla legittimazione passiva della convenuta. Legittimazione passiva data, lo si ripete, dal riconoscimento di debito rilasciato in termini chiari nei confronti della A_____ AG, rappresentata dal Dr. P_____ J_____; società che con atto di cessione del 9 febbraio 2009 ha ceduto la propria pretesa, peraltro grazie alla firma dello stesso Dr. J_____, alla qui istante AO 1G (doc. O), la quale è divenuta così titolare della pretesa posta in esecuzione, ciò che le ha conferito il diritto di procedere in via esecutiva e con la presente istanza di rigetto provvisorio dell'opposizione nei confronti del debitor cessus , ossia della convenuta. Ne discende che anche al riguardo la sentenza impugnata resiste alla critica, non potendo nemmeno trovare tutela le ulteriori eccezioni sollevate dall'appellante al fine di invalidare il titolo di rigetto sul quale l'istante ha fondato la propria domanda (doc. G). Gli argomenti esposti, segnatamente quelli riferiti alla valenza del doc. L1 (scritto 13.11.2007 A_____ /X_____ S_____ /B_____ SA) si fondano, a ben vedere, su mere congetture.

E. 3

L'appellante ripropone l'eccezione di prescrizione della pretesa posta in esecuzione. Sennonché, per tacere del fatto che essa non indica quali atti figuranti nel fascicolo processuale consentirebbero di constatare che al momento del riconoscimento di debito il credito fosse già ampiamente prescritto e che essa nemmeno si confronta con le motivazioni con le quali il primo giudice ha ritenuto invece che non fosse subentrata alcuna prescrizione, la questione – per lo meno in questa sede - risulta con ogni evidenza superata dall'incondizionato riconoscimento di debito di cui al doc. G (art. 137 cpv. 2 CO) e, dal successivo pagamento della prima rata di fr. 5'000.- di cui al doc. I.

E. 4

Ciò posto, ne discende pertanto che l'appello, proposto invero con leggerezza, deve essere disatteso, siccome manifestamente infondato, per non dire temerario. Tassa di giustizia e indennità relative al presente giudizio seguono la soccombenza dell'appellante (art. 48, 48, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 2 OTLEF). Per questi motivi, richiamata la OTLEF pronuncia: I.

L'appello è respinto. II. la tassa di giustizia di fr. 340.-, già anticipata dall'appellante, rimane a suo carico, con l'obbligo di rifondere a AO 1 fr. 800.- di indennità. III.

Intimazione a: - avv. PA 2, _____, - avv. PA 1, _____ Comunicazione alla Pretura del Distretto di _____, _____. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente _____ La

segretaria Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr. 35'000.-, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.